PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione giuridica

2007/0236(CNS)

3.6.2008

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo
(COM(2007)0650 – C6-0466/2007 – 2007/0236(CNS))

Relatore per parere: Luis de Grandes Pascual

BREVE MOTIVAZIONE

La decisione quadro 2002/475/GAI costituisce un passo avanti nel quadro della lotta al terrorismo nell'Unione europea. Essa ha permesso di uniformare la definizione del terrorismo, nonché le pene applicabili a comportamenti di questo genere, in tutti gli Stati membri. ***Onde aggiornare questo apparato giuridico e, soprattutto, col chiaro scopo di creare un quadro giuridico adeguato per il ciberterrorismo,*** la Commissione ha presentato una proposta volta a modificare la decisione quadro, che aggiunge tre infrazioni al testo originale:

- la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo,
- il reclutamento, e
- l'addestramento a fini terroristici.

La Commissione si è basata in larga misura sulla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo che prevede, in particolare, questi tre tipi d'infrazione. Nonostante le apparenze, ***l'aggiunta di queste tre infrazioni rappresenta indubbiamente un valore aggiunto***, poiché si estende il campo di applicazione della decisione quadro:

- in primo luogo, ***la definizione delle "attività terroristiche" prevista dalla decisione quadro è più vasta e completa*** rispetto a quella contenuta nella Convenzione del Consiglio d'Europa; analogamente, nessuna delle convenzioni dell'ONU cui si fa riferimento riguarda l'omicidio di civili con armi da fuoco (si parla unicamente degli esplosivi[1]); e
- in secondo luogo, ***il regime giuridico istituito dalla decisione quadro è molto completo e include, ad esempio, un regime di sanzioni*** che si applicherebbe automaticamente per le tre infrazioni suindicate.

Ciononostante, ***è fondamentale che gli Stati membri ratifichino quanto prima la Convenzione del Consiglio d'Europa*** sulla prevenzione del terrorismo, in quanto l'applicazione parallela e combinata di questi due strumenti darebbe garanzie ottimali ai cittadini dell'Unione e degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è essenziale precisare subito che, con l'attuale quadro giuridico, tali diritti, in particolare la libertà di espressione e di associazione, sono pienamente garantiti, sia dalla decisione quadro (articolo 1, paragrafo 2), sia dagli strumenti dell'Unione europea (articolo 6 del TUE e Carta dei diritti fondamentali dell'UE), sia dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i cui principi e la cui giurisprudenza si applicano all'UE. ***Non è superfluo apportare precisazioni alla decisione quadro, insistendo sulla libertà di espressione e di associazione e facendo riferimento alla Carta dei diritti***

[1] Cfr. allegato alla Convenzione del Consiglio d'Europa.

fondamentali. Ciononostante è essenziale precisare che, in sé per sé, il sistema giuridico dell'UE tutela pienamente i diritti dell'uomo. È opportuno contrastare con fermezza qualsiasi intenzione di opporre la lotta al terrorismo alla tutela dei diritti dell'uomo (ciò infatti farebbe pensare che la lotta al terrorismo possa essere condotta soltanto a scapito dei diritti dell'uomo): tali obiettivi sono tutt'altro che incompatibili, ***la suprema giustificazione della lotta al terrorismo è infatti la difesa dei diritti dell'uomo***. Tale dicotomia è artificiale, giuridicamente sbagliata e politicamente pericolosa.

Infine, per quanto riguarda ***l'addestramento a fini terroristici, si propone di rendere punibile anche il tentativo di commettere questa infrazione***, giacché può realmente accadere che vengano scoperte e smantellate infrastrutture che non siano ancora state utilizzate, e ciò deve essere previsto.

In definitiva, la proposta della Commissione, che può essere migliorata, risulta comunque pertinente nella misura in cui rappresenta un notevole passo avanti e permetterà di lottare in maniera più efficace contro il terrorismo nell'UE. È opportuno evidenziare che tale proposta permetterà agli Stati membri non solo di lottare contro il ciberterrorismo, ***ma anche di neutralizzare qualsiasi tipo di messaggio pubblico che rappresenti una provocazione pubblica o un'apologia del terrorismo, con qualsiasi mezzo e ovunque.***

Per tali motivi, e fatte salve le modifiche proposte nella presente relazione, la proposta della Commissione può essere approvata.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Sebbene la lotta contro il ciberterrorismo sia una priorità, l'opportunità di definire il reato di istigazione pubblica in tutti gli Stati membri dell'Unione scaturisce anche dalla necessità di neutralizzare qualsiasi tipo di messaggio pubblico che costituisca una istigazione pubblica o un'apologia del terrorismo con qualsiasi mezzo e in qualsiasi luogo.

Emendamento 2

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Le modifiche contenute nella presente proposta sono complementari con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005 e pertanto, parallelamente all'entrata in vigore della presente decisione, è indispensabile che tutti gli Stati membri ratifichino quanto prima tale Convenzione.

Motivazione

Includere i reati previsti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa nel corpus giuridico dell'Unione, e più concretamente nella decisione quadro 475/2002, costituisce un indubbio valore aggiunto visto che tali reati si configurerebbero in un regime giuridico più completo. Tuttavia, è necessario che gli Stati membri ratifichino tale Convenzione visto che la decisione quadro non la sostituisce. L'applicazione parallela dei due strumenti offrirebbe una protezione ancora maggiore contro il terrorismo, tanto nell'UE quanto nei paesi terzi membri del Consiglio d'Europa.

Emendamento 3

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Decisione 2002/475/GAI
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
	"2. La presente decisione quadro non può comportare la modifica dell'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e i diritti riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare la libertà di associazione e la libertà di espressione."

Motivazione

Occorre aggiornare l'articolo 1, paragrafo 2 della decisione quadro aggiungendo una menzione alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Inoltre è utile insistere sulle due libertà fondamentali suscettibili di essere pregiudicate da un'interpretazione erronea della decisione quadro: la libertà di associazione e la libertà di espressione.

Emendamento 4

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Decisione 2002/475/GAI
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Ciascuno Stato membro adotta le opportune misure per garantire la perseguibilità del tentativo di commettere i reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 3, fatti salvi la detenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) e i reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere ***da*** a) ***a c)***.	"Ciascuno Stato membro adotta le opportune misure per garantire la perseguibilità del tentativo di commettere i reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 3, fatti salvi la detenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) e i reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) ***e b)***).

Motivazione

È necessario considerare il tentativo di addestramento come un delitto in tutti gli Stati membri dell'UE. La possibilità di scoprire e di smantellare infrastrutture di addestramento senza che siano state ancora utilizzate è una possibilità reale, in nessun caso remota, e quindi deve essere contemplata.

PROCEDURA

Titolo	Lotta contro il terrorismo
Riferimenti	COM(2007)0650 – C6-0466/2007 – 2007/0236(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 11.12.2007
Relatore per parere Nomina	Luis de Grandes Pascual 19.12.2007
Esame in commissione	8.4.2008 28.5.2008
Approvazione	29.5.2008
Esito della votazione finale	+: 20 –: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon